Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Copparo - Riva del Po - Tresignana

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 25 del 28-07-2026

Adunanza – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Terre e Fiumi - Aggiornamento dell'Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie" per recepimento normative sovraordinate.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi in videoconferenza, attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione (approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 26/11/2020 e modificato con la deliberazione del Consiglio Unione n. 5 del 15/02/2021) previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il SEGRETARIO GENERALE Esposito Giuseppe, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **22** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fedozzi Luca – nella sua qualità di Consigliere, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente il Consigliere introduce la trattazione dell'argomento iscritto all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Astolfi Alberto	Presente	Mantovani Roberto	Presente
Barbirati Maurizio	Presente	Mari Marcello	Presente
Bassi Enrico	Assente	Occhi Serena	Presente
Benvenuti Chiara	Presente	Pagnoni Fabrizio	Assente
Cantelli Alice	Presente	Perelli Mirko	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente	Peruffo Paola	Presente
Esposito Salvatore	Presente	Robboni Francesco	Presente
Fedozzi Luca	Presente	Rubi Monia	Assente
Fiammanti Lorenzo	Presente	Simoni Daniela	Presente
Fioravanti Dario	Presente	Tosi Andrea	Presente
Giannini Antonio	Presente	Zaghi Elisa	Presente
Giubelli Arrigo	Presente	Zuffoli Donatella	Presente
Grandi Alessandro	Presente		

PRESENTI N. 22 **ASSENTI N. 3**

Deliberazione n. 25 del 28-07-2026

OGGETTO: Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Terre e Fiumi - Aggiornamento dell'Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie" per recepimento normative sovraordinate.

DATO ATTO CHE:

1. La seduta si svolge tramite videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione
2. Il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione si trovano presso la loro abitazione o ufficio.
3. Giustificano l'assenza i Consiglieri: Pagnoni Fabrizio e Rubi Monia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'Unione svolge le funzioni in materia urbanistica per conto dei Comuni che ne fanno parte giusta convenzione Rep. 38/ADU del 15/09/2015, come aggiornata con Convenzione di Rep. 101 del 03/08/2021;
- la Legge Regionale n. 24/2017 ha determinato la nascita di un nuovo sistema pianificatorio articolato in:

  a) un unico Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;

  b) accordi operativi (AO) e piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli AO e i PAIP sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente;
- con deliberazione n. 9 del 30/03/2023 il Consiglio Unione ha approvato il PUG dell'Unione Terre e Fiumi, che interessa i territori dei comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 24/2017, efficace dal 24/05/2023, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna;
- con deliberazione n.18 del 02/05/2023, il Consiglio Unione ha approvato il Regolamento Edilizio (RE), ai sensi dell'articolo 2-bis della LR n. 15/2013 e della DGR 922/2017, che entra in vigore contestualmente al Piano Urbanistico Comunale (PUG), dal 24/05/2023, con il quale compone la disciplina urbanistica/edilizia di competenza comunale relativa al territorio dell'Unione;

DATO ATTO che:

- nel sistema pianificatorio configurato dalla L.R. 24/2017 non è compreso il Regolamento Edilizio (RE) e la sua approvazione rientra nella competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali;
- il Regolamento Edilizio, in quanto tale, non è soggetto alle procedure di deposito per osservazioni previste per gli strumenti urbanistici (PUG, AO, PAIP);
- l'articolo 2-bis della L.R. n. 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), fissa l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia,

recependo la normativa statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità;

- la deliberazione di G.R. n. 922 del 28/06/2017 ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico regionale, che ha previsto la conformazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I della deliberazione di G.R. stessa, definendo la procedura per riorganizzare compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia secondo la struttura generale uniforme indicata.

DATO ATTO che, successivamente all'approvazione del summenzionato Regolamento, sono state emanate le seguenti norme e circolari sovraordinate:

- D.L. n. 69 del 29/05/2024 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" (c.d. Salva Casa) come convertito in Legge n. 105 del 24/07/2024;
- Regione Emilia-Romagna - Documento tecnico illustrativo del D.L. n. 69 del 2024 (C.D. "Salva casa"), bozza del 6 agosto 2024;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/01/2025 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 20224, n. 105 (DL Salva Casa)";
- L.R. n. 5 del 25/07/2025 "Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto legge 29 maggio 2004, n. 69 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica)";
- L.R. n. 11 del 29/12/2025 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026";

RITENUTO NECESSARIO pertanto aggiornare l'Allegato 2 "S*anzioni amministrative pecuniarie*" del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 02/05/2023, recependo e declinando le modifiche apportate al sistema sanzionatorio in materia edilizia e paesaggistica dalle sopra elencate norme;

DATO ATTO che:

- non si è ritenuto necessario recepire i pareri AUSL ed ARPAE, di cui all'art.19, comma 1, lettera h), della L.R. n.19/1982 e s. m. i., in quanto trattasi di mero recepimento di norme sovraordinate non legate ad aspetti ambientali e igienico sanitari;
- si è parimenti ritenuto non necessario sottoporre la modifica al Regolamento Edilizio all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in quanto trattasi di mero recepimento di norme sovraordinate non legate ad aspetti urbanistici, ambientali e igienico sanitari;

VISTO lo schema di *Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie - Aggiornamento: Giugno 2026"* al Regolamento Edilizio, nelle versioni definitiva e coordinata, predisposto dall'Ufficio di Piano dell'Unione, nel quale sono state stralciate le violazioni alle disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato, contenute in particolare all'art. 10, con la previsione di inserire le stesse nell'Allegato 1 del Regolamento Edilizio;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'*Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie - Aggiornamento: Giugno 2026"* al Regolamento Edilizio, come aggiornato dall'Ufficio di Piano dell'Unione, precisando che resteranno in vigore le violazioni alle disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato, contenute in particolare all'art. 10, fino all'inserimento delle stesse nell'Allegato 1 del medesimo Regolamento Edilizio;

RITENUTO, altresì, di confermare i restanti elaborati del Regolamento Edilizio;

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 24/2017;
- la legge regionale n. 15/2013;
- la D.G.R. n. 922/2017;
- il vigente Regolamento Edilizio dell'Unione.

DATO ATTO, inoltre:

- dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Unione dello schema di approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai tecnici coinvolti nella redazione degli elaborati tecnici e nella loro valutazione, agli atti dell'Ufficio di Piano;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai componenti del Consiglio dell'Unione presenti;

ACCLARATA la competenza della materia urbanistica da parte del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e in forza della Convenzione Rep. n. 101 del 03/08/2021;

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento arch. Roberta Bertelli, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio, che attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- l'esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all'adozione del provvedimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta quindi che il presente atto non comporta impegno di spesa, ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i., e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui trattasi è stata valutata dalla Commissione Consigliare Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo in data 21/07/2026;

UDITA l'esposizione dell'argomento all'ordine del giorno da parte del vicePresidente dell'Unione e Sindaco di Tresignana Mirko Perelli e preso atto delle risultanze della discussione come da trascrizione e documento accluso alla presente;

Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'*Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie - Aggiornamento: Giugno 2026"* al Regolamento Edilizio, nelle versioni definitiva e coordinata, con gli aggiornamenti in premessa esplicitati, predisposte dall'Ufficio di Piano ed allegate digitalmente al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di stabilire che, dalla data di entrata in vigore dell'Allegato 2 modificato dalla presente deliberazione, perderà di efficacia il previgente Allegato 2, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 02/05/2023, fatta eccezione per la sola parte relativa alle violazioni alle disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato, contenute in particolare all'art. 10, fino all'inserimento delle stesse nell'Allegato 1 del Regolamento Edilizio;
3. di confermare i restanti elaborati del Regolamento Edilizio;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano e al Garante per la comunicazione e la partecipazione di provvedere, ciascuno per quanto di competenza:
   - alla pubblicazione della presente deliberazione nella Sezione Amministrazione Trasparente / Pianificazione e governo del territorio del sito internet dell'Unione, con rimando alla sezione "Regolamento Edilizio", congiuntamente ai relativi allegati, come previsto dall'art. 4, comma 7, della L.R. n. 15/2013 e dal D.lgs. n. 33/2013;
   - alla pubblicazione della notizia sui siti istituzionali dell'Unione e dei comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana;
   - alla trasmissione ad Ordini e Collegi professionali della Provincia di Ferrara.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza relativi alla conclusione del procedimento di aggiornamento dell'*Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie - Aggiornamento: Giugno 2026"* al Regolamento Edilizio;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Copparo - Riva del Po - Tresignana

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Consigliere
F.to Fedozzi Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Esposito Giuseppe

Proposta N. 25
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Terre e Fiumi - Aggiornamento dell'Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie" per recepimento normative sovraordinate.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BERTELLI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Pezzolato Melissa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Copparo - Riva del Po - Tresignana

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO 2
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Aggiornamento: Giugno 2026 (testo coordinato)

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del procedimento:	Roberta Bertelli	Responsabile Settore Programmazione del Territorio
Collaboratore:	Roberto Bonora	Servizio Urbanistica

AMMINISTRATORI

Presidente:	Fabrizio Pagnoni	Sindaco del Comune di Copparo
Giunta:	Daniela Simoni	Sindaco del Comune di Riva del Po
	Mirko Perelli	Sindaco del Comune di Tresignana
Segretario:	Giuseppe Esposito	

ITER APPROVAZIONE

Approvazione:	Deliberazione di Consiglio Unione n. 18 del 02/05/2023
Modifica n. 1:	Deliberazione di Consiglio Unione n. __ del __/__/____

INDICE

Titolo	Pagina

NOTA INTRODUTTIVA 2
Art. 1 Struttura del Regolamento 2
Art. 2 Ambito di applicazione e normativa di riferimento 3
Art. 3 Criteri di calcolo delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie 3
Art. 4 Oblazioni e sanzioni nel caso di abusi formali 4
Art. ~~8~~ 5 Abusi formali su beni paesaggistici - Accertamento di compatibilità paesaggistica 9
Art. ~~5~~ 6 Oblazioni nel caso di abusi sostanziali 12
Art. ~~6~~ 7 Graduazione delle sanzioni pecuniarie per opere abusive su immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici 16
Art. ~~7~~ 8 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità 19
Art. 9 Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari 20
~~Art. 10 Violazioni alle disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato~~ 22
Art. ~~11~~ 10 Quantificazione delle sanzioni amministrative per gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alla normativa vigente 24

NOTA INTRODUTTIVA

In presenza di abusi edilizi e/o di accertamenti di conformità, la normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni locali l'onere di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie e le somme da corrispondere a titolo di oblazione, nonché stabilire le modalità di graduazione delle stesse nei casi in cui venga previsto un importo compreso tra un minimo ed un massimo.
Il presente Regolamento contempla anche le violazioni a norme riguardanti ~~la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi, macchie ed aree agricole del verde pubblico e privato di cui all'Allegato al RE n. 1 e, altresì, le sanzioni amministrative per~~ lo scarico di acque reflue non conformi alla normativa vigente in materia.
Con il presente Regolamento, quindi, che costituisce Allegato al Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si vuole rispondere alle esigenze sopradescritte, stabilendo criteri certi, equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative di riferimento.

Art. 1 Struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento è composto da tabelle i cui contenuti sono classificati come segue:
   a) ~~nella tabella 1.1 e 1.2~~ nella tabella 1, al successivo art. 4, sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di abusi formali;
   b) ~~nelle tabelle 2.1 e 2.2~~ nella tabella 2, al successivo art. 5, sono ~~stabiliti i criteri procedurali e le relative sanzioni da adottare nel caso di abusi sostanziali~~ individuati i valori relativi all'indennità prevista dall'art. 167, D.lgs. 42/2004 e s. m. i.;
   c) nelle tabelle 3.1~~,~~ e 3.2 ~~e 4.1~~, ~~rispettivamente ai successivi~~ al successivo art. 6 ~~e 7~~, sono ~~raggruppate le sanzioni, graduate in proporzione alla gravità dall'abuso (aumento di valore venale dell'immobile; ritardo sui tempi previsti, ecc.), e indicate le sanzioni minime e massime ai sensi della normativa statale e regionale~~ stabiliti i criteri procedurali e le relative sanzioni da adottare nel caso di abusi sostanziali;
   d) nella tabella ~~5.1~~ 4, al successivo art. ~~8~~ 7, sono ~~individuati i valori relativi all'indennità prevista dall'art. 167, D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~ stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di abusi eseguiti su immobili vincolati ai sensi della parte seconda o terza del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici;
   e) nella tabella 5, al successivo art. 8, sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità;
   ~~e~~ f) nelle tabelle 6.1., 6.2, 6.3 e 6.4, al successivo art. 9, sono raggruppate le sanzioni più ricorrenti per violazioni delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle valutazioni preventive;

f) ~~nella tabella 6.1 7.1, al successivo art. 10, sono individuate le sanzioni per violazioni delle disposizioni regolamentari del verde pubblico e privato~~;

g) nella tabella ~~8.1~~ 7, al successivo art. ~~11~~ 10, sono fissati i coefficienti da applicare alle sanzioni amministrative minime previste dall'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/2006 per le violazioni relative agli scarichi reflui domestici non conformi alla normativa vigente.

Art. 2 Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono irrogabili in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento Edilizio dell'Unione Terre e Fiumi e/o in assenza o difformità dai titoli abilitativi rilasciati e costituenti abuso edilizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni del RE è assoggettabile alla disciplina prevista dal D.P.R. 380/2001, dal D.lgs. 42/2004, dalla L.R. 23/2004, dalla L.R. 15/2013 e loro s. m. i. e alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 e s. m. i., le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s. m. i., con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme. Restano comunque ferme le sanzioni previste dalla legge nei casi in cui l'inosservanza delle norme costituisca illecito penale.
3. Competente ad irrogare la sanzione derivanti dalle normative in materia di repressione degli abusi edilizi è il Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese (SUEI) dell'Unione, mentre per quelle derivanti da altre fonti normative, quali quelle regolamentari, sono gli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica d'agente di polizia giudiziaria.

Art. 3 Criteri di calcolo delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della L.R. 23/2004 e s. m. i., le ~~oblazioni~~ sanzioni previste dalla legge regionale si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della stessa legge e, dunque, a partire dal 23/10/2004. Pertanto, per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, trovano applicazione le disposizioni del ~~Titolo IV, Capo II, del~~ D.P.R. 380/2001 e s. m. i.~~, ad esclusione della fattispecie prevista dall'art. 17 bis della L.R. 23/2004 e s. m. i.;~~ Le oblazioni previste dalla legge regionale si applicano, invece, a tutti gli illeciti per i quali siano previste nella medesima legge.
2. ~~Ai sensi del Titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni" del D.P.R. 380/2001, per tutti i casi previsti dallo stesso, l'oblazione minima per abuso edilizio è pari ad € 516, ovvero l'importo determinato ai sensi dell'art. 36 non può essere mai inferiore a quanto stabilito come oblazione minima per i cosiddetti "abusi minori", ai sensi dell'art. 37, comma 4, del citato decreto~~ Al fine di definire criteri equi ed univoci per il calcolo delle oblazioni/sanzioni in tutti i casi in cui il loro importo possa essere determinato dal responsabile del procedimento, viene stabilito che tale importo non possa comunque essere inferiore al

valore dell'oblazione prevista nel caso di "abusi minori", di cui all'art. 17, comma 3 bis, lett. b), della L.R. 23/2004, corrispondente € 516.

3. ~~Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 23/2004 e s. m. i.,~~ ai fini ~~del calcolo~~ della quantificazione delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, ~~l'Amministrazione utilizza~~ si utilizzano le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, applicando la cifra espressa nel valore minimo e allo stato di conservazione normale, con riferimento alla tipologia e all'ambito urbanistico di interesse.
4. Ai fini del presente Allegato, l'aumento del valore venale dell'immobile (AVV) è pari al Valore di Mercato minimo (VM_{min}), di cui al precedente comma 3, per un immobile della stessa tipologia, con la stessa ubicazione, ricadente nello stesso ambito, con la stessa destinazione d'uso e con stato conservativo "normale", corretto da un opportuno coefficiente di rettifica (CR) in relazione al tipo di abuso effettuato ed applicato alla Superficie Complessiva (SC) oggetto di intervento, calcolata sulla base delle definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato II alla DGR 922/2017 e s. m. i.:

$$\mathbf{AVV = VM_{min} \times CR \times SC \quad [€]}$$

Coefficienti di rettifica (CR):

- 0,05 per opere di MS, ovvero per opere interne, che abbiano interessato le parti strutturali o i prospetti
- 0,10 per opere di RRC e RS
- 0,20 per interventi di Re senza o con modeste opere strutturali, senza frazionamenti/accorpamenti di u.i. e senza variazione di destinazione d'uso
- 0,40 per interventi di Re al di fuori dei casi di cui al punto precedente
- 0,60 per interventi di Re consistenti nella demolizione e ricostruzione o nello svuotamento totale del fabbricato, senza frazionamenti/accorpamenti di u.i. e senza variazione di destinazione d'uso e per interventi di cambio d'uso senza opere con aumento di CU (utilizzando il VM_{min} relativo all'uso in atto)
- 0,80 per interventi di Re consistenti nella demolizione e ricostruzione o nello svuotamento totale del fabbricato al di fuori dei casi di cui al punto precedente
- 0,90 per interventi di NC.

Nel caso in cui la banca dati OMI non contemplasse i valori per lo stato conservativo, la tipologia edilizia o la funzione di interesse, si potrà fare riferimento alle tabelle di conversione di cui all'Allegato 2 alla D.A.L. 186/2018, capitolo 5.1.

5. L'oblazione può essere rateizzata su proposta del titolare della pratica a sanatoria e previa approvazione da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 4 Oblazioni e sanzioni nel caso di abusi formali

1. Le oblazioni e sanzioni riportate ~~nelle seguenti tabelle~~ nella seguente tabella 1 trovano applicazione nel caso di "abusi formali", ossia per interventi realizzati in assenza o difformità dal

titolo abilitativo, ma nella piena osservanza della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 e s. m. i., per i quali sia possibile presentare un accertamento di conformità ai sensi degli articoli 16-bis, 17 e 17-bis della ~~medesima~~ L.R. 23/2004 e s. m. i.

2. Si precisa che la corresponsione delle oblazioni e sanzioni indicate nella sotto riportata tabella è dovuta per ogni unità immobiliare oggetto di abuso, nonché per ogni pertinenza esterna, quali autorimesse, box, cantine, ripostigli, tettoie, ecc. Sono esclusi i locali di servizio interni al fabbricato, i quali si intendono compresi nell'unita immobiliare principale, nonché eventuali casi eccezionali da valutarsi da parte del responsabile del procedimento.
3. Andrà, altresì, corrisposta specifica sanzione per le recinzioni realizzate in assenza di titolo o in difformità da esso.
4. Si precisa che, nell'applicazione degli articoli del presente allegato, con "singola conformità" si intende la conformità degli abusi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della sanatoria; mentre con "doppia conformità" si intende la conformità degli abusi alla disciplina urbanistica vigente anche al momento della realizzazione. In entrambi i casi, è comunque dovuta la rispondenza alla normativa edilizia e tecnica vigente al momento della realizzazione.

~~Tabella 1.1 Abusi eseguiti prima data di entrata in vigore della L.R. 23/2004 (23/10/2004)~~			
~~Fattispecie~~	~~Rif. Normativo~~	~~Importo oblazione~~	
~~• Interventi soggetti a PdC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013~~ ~~• Interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 36, comma 2, delDPR 380/2001~~	~~Contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria in misura doppia, ovvero in misura pari nei casi di esonero previsti all'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i.~~	
~~Interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 37, comma 4, del DPR 380/2001~~	~~Compresa fra € 516 ed € 5.164 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV)~~	
		~~AVV~~	~~OBLAZIONE~~
		~~Da € 0 a € 5.000~~	~~€ 516~~
		~~Da € 5.000 a € 50.000~~	~~Calcolata in modo proporzionale fra € 1.000 e € 5.000~~
		~~Oltre € 50.000~~	~~€ 5.164~~
~~Interventi soggetti a CILA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 6-bis, comma 5, delDPR 380/2001~~	~~• € 1.000~~ ~~• Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportato aumento di SU, trasformazione di SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso~~	

		~~urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516~~

~~Tabella 1.2 Abusi eseguiti dopo la data di entrata in vigore della L.R. 23/2004 (23/10/2004) e abusi di cui all'art. 17 bis della L.R. 23/2004 e s. m. i.~~		
~~Fattispecie~~	~~Rif. Normativo~~	~~Importo oblazione~~
~~Interventi soggetti a PdC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 17 comma 3, lett. a), della L.R.23/2004~~	~~a) Contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoriain misura doppia, ovvero in misura pari nei casi di esonero previsti all'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000 per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico e interventi di demolizione con ricostruzione.~~
~~Interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 17 comma 3 della L.R. 23/2004~~	~~b) Contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria, anche nei casi di esonero previsti all'art.32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiorea € 1.000 per gli interventi edilizi di recupero (1)~~
~~Varianti in corso d'opera per parziali difformità a titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10/1977 (30/01/1977)~~	~~Art. 17 bis della L.R. 23/2004~~	~~c) Compresa fra € 1.000 ed € 5.000 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV) in tutti gli altri casi non ricadenti nelle lettere a) e b)~~

~~AVV~~	~~OBLAZIONE~~
~~Da € 0 a € 5.000~~	~~€ 1.000~~

		~~Da € 5.000 a € 50.000~~	~~Calcolata in maniera proporzionale fra € 1.000 e € 5.000~~
		~~Oltre € 50.000~~	~~€ 5.000~~
~~Interventi soggetti a CILA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013~~	~~Art. 16-bis comma1, 2 e 4bis della L.R. 23/2004~~	~~€ 1.000~~ • ~~Se la Comunicazione viene effettuata spontaneamente in corso di esecuzione delle opere (CILA tardiva), la sanzione èridotta ad € 333~~ • ~~Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportato aumento di SU, trasformazione di SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516~~	

~~(1) Ai soli fini della quantificazione dell'oblazione, sono definiti interventi edilizi di recupero tutti gli interventi sull'esistente, quali la manutenzione straordinaria, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nei casi diversi di cui al punto a) (interventi di Re con aumento di carico urbanistico e interventi di demolizione con ricostruzione). Sono altresì compresi gli interventi di cambio d'uso senza opere, ma comportanti l'aumento di carico urbanistico. Non si considerano comunque interventi edilizi di recupero gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.~~

5. ~~In caso di aumento del valore venale dell'immobile superiore a € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000, l'oblazione (OBL) è calcolata in maniera proporzionale fra € 1.000 ed € 5.000 applicando la seguente formula:~~

$$\cancel{OBL = 5.000 - \frac{(50.000 - AVV)}{11,25}\ [€]}$$

Tabella 1 Abusi edilizi formali		
Fattispecie	**Riferimento normativo**	**Importo oblazione / sanzione**

Mancata comunicazione ex art. 7, c. 2 e 4 L.R. 15/2013 (op. temporanee, perdita ruralità fabb. abitativi)	Art. 16-bis, c. 3, L.R. 23/2004	Sanzione: € 500
CILA in corso di esecuzione	art. 16-bis c. 1 LR 23/2004	Sanzione: € 333
CILA a sanatoria per opere in assenza o difformità da CILA	art. 16-bis c. 5 DPR 380/2001; art. 16-bis c. 1, 2 e 4 bis LR 23/2004	Sanzione: € 1.000 L'importo può essere ridotto a € 516 nei soli casi previsti dall'art. 16-bis comma 4-bis della L.R. 23/2004 (applicabile solo per abusi eseguiti dopo il 23-10-2004)
SCIA in corso di esecuzione	art. 18 c. 2 L.R. 23/2004	Sanzione: € 2.000
Interventi di **NC**, **RE con aumento di CU** e **ristrutturazione ricostruttiva**, nei casi di singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. a), L.R.23/2004	Oblazione: Contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria in misura doppia, ovvero in misura pari nei casi di esonero previsti all'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000. Si precisa che in tali casi non trovano applicazione le riduzioni di cui ai punti 1.4.1-3.10-5.3.12 della DAL (riduzioni per interventi di recupero e rigenerazione dentro il TU)
Interventi di **recupero**, nei casi di singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. b), L.R.23/2004	Oblazione: Contributo di costruzione previsto per la ristrutturazione edilizia senza aumento CU, calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria, anche nei casi di esonero previsti all'art.32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.032. Per "interventi di recupero" si intendono tutti gli interventi conservativi sull'esistente, a eccezione degli interventi di R.E. comportanti aumento di Carico Urbanistico, o consistenti in demolizione/ricostruzione anche parziale; sono compresi tra gli "interventi di recupero" anche gli interventi di cambio d'uso senza opere, comportanti o meno aumento di carico

		urbanistico. Si precisa che in tali casi non trovano applicazione le riduzioni di cui ai punti 1.4.1-3.10-5.3.12 della DAL (riduzioni per interventi di recupero e rigenerazione dentro il TU)
Interventi di **NC**, **RE con aumento di CU, ristrutturazione ricostruttiva**, e di **recupero**, nei casi di doppia conformità	Art. 17, c. 3 bis, lett. a), L.R. 23/2004	L'ammontare delle oblazioni di cui sopra è ridotto del 20%. Tali riduzioni operano anche sui minimi edittali di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
Nei **restanti casi**, con singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. c), L.R.23/2004	Oblazione compresa fra € 1.032 ed € 10.328 e parametrata al doppio dell'Aumento di Valore Venale (AVV) in accordo alla seguente formula: OBL = 2*AVV/10
		Qualora si accerti che le opere non abbiano comportato aumento del valore venale, si omette il calcolo e si applica il minimo edittale.
Nei **restanti casi**, con doppia conformità	Art. 17, c. 3 bis, lett. b), L.R. 23/2004	Oblazione compresa fra € 516 ed € 5.164 e parametrata al doppio dell'Aumento di Valore Venale (AVV) in accordo alla seguente formula: OBL = 2*AVV/10
		Qualora si accerti che le opere non abbiano comportato aumento del valore venale, si omette il calcolo e si applica il minimo edittale.

Art. ~~8~~ 5 Abusi formali su beni paesaggistici - Accertamento di compatibilità paesaggistica

1. Nel caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s. m. i., in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale, indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale e/o amministrativa per violazioni urbanistico-edilizie, si applica la sanzione prevista ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo, da calcolarsi secondo le modalità di seguito riportate.
2. Al fini di quanto indicato al precedente comma 1, si individuano i seguenti casi:
   a) Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4.
   b) Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica con prescrizioni richieste da parte della CQAP, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto

conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4, moltiplicato per un coefficiente di 1,5.

c) Nel caso in cui l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico ma non ripristinabile, in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica giurata, venga accertato che l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4, moltiplicato per un coefficiente di 2.

In ogni caso, la sanzione non potrà mai essere inferiore a € 1.000.

3. Il calcolo del profitto conseguito **(S)**, riferito solamente alle dimensioni dell'opera abusiva o alla superficie della porzione dell'immobile eseguita o modificata abusivamente e non a quella complessiva dell'immobile, è determinato attraverso una stima sintetica del plus-valore dell'intervento realizzato abusivamente, realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto e zona del territorio su cui è localizzato; la stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$S = Pv \times Sr \times Va \times ISTAT$$

In cui:
Pv = Plus-valore dell'intervento abusivo
Sr = Superficie di riferimento
Va = Vetustà dell'opera abusiva
ISTAT = coefficiente correttivo in base all'indice ISTAT.

- Il **Pv** è un valore specifico unitario al metro quadrato e rappresenta la differenza tra il valore venale di mercato dell'intervento realizzato abusivamente ed il costo di produzione o costruzione dello stesso. Esso è riferito all'opera o alla parte di opera strettamente interessata dall'intervento abusivo ed è desunto, quando possibile, dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio ovvero dai listini prezzi della Camera di Commercio di Ferrara, considerando un utile netto finale del 20%.

  Per i casi più frequenti di interventi abusivi si considerano i seguenti valori del Pv:
  Immobili residenziali (anche rurali): €/mq 150
  Immobili commerciali: €/mq 200
  Immobili produttivi: €/mq 80
  Immobili direzionali, studi professionali, attività di servizio: €/mq 240
  Immobili turistici/alberghieri, pubblici esercizi: €/mq 200
  Attrezzature rurali in genere: €/mq 80
  Pertinenze:
  - Box: €/mq 70
  - Tettoie e posto auto coperto: €/mq 60
  - Pensiline: €/mq 40 di proiezione

- Altro: €/mq 60

Recinzioni (m riferiti alla porzione realizzata o modificata):
- Prevalentemente in muratura o prefabbricate: €/m 40, fino a m. 50, + €/m 20, oltre i m. 50
- Altre: €/m 15, fino a m. 50, + €/m 10, oltre i m. 50

Superfici esterne:
- Vialetti, marciapiedi, aie e simili: €/mq 20
- Logge, balconi, terrazzi: €/mq 140

Modifiche di prospetto (mq riferiti alla porzione di prospetto modificata):
- Porte, finestre, vetrate e simili: €/mq 60
- Paramento faccia a vista o in pietra: €/mq 20
- Paramento in intonaco: €/mq 5
- Tinteggiature: €/mq 5
- Manti di copertura: €/mq 10
- Sostituzione di Eternit: €/mq 0

- Per quanto riguarda la superficie di riferimento (**Sr**) si deve tenere conto che gli interventi comportanti soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di m. 3,00 per l'edilizia residenziale (anche rurale), commerciale, direzionale, turistica e di m. 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere.

- In relazione alla vetustà dell'abuso si applica un coefficiente di riduzione (**Va**) progressivo, pari all'1% per i primi 15 anni e allo 0,50% per gli ulteriori anni, per ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di realizzazione dell'abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%:
  - 100% - 1% per anno per i primi 15 anni (max 0,85)
  - 85% - 0,50% per gli ulteriori anni (max 0,50)

4. Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno arrecato **(Da)** è determinato dal valore del maggior profitto **(S)**, come sopra definito, moltiplicato ai parametri sotto riportati, in relazione alla zona di intervento, come sintetizzato dalla seguente formula:

Da = S x Cdm

In cui:
S = Valore del maggior profitto
Cdm = Coefficiente di maggiorazione per il calcolo del danno ambientale

Cdm = 0,50 in Zona 1 = tessuto urbano e produttivo
Cdm = 1,00 in Zona 2 = territorio rurale
Cdm = 2,00 in Zona 3 = territorio rurale speciale (Rete Natura 2000, RETL, Area Core Unesco ~~o dosso~~)

5. Per gli interventi di demolizione e i movimenti di terra l'indennità prevista dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. è determinata come indicato nella sotto riportata Tabella ~~5.1~~ 2.

~~Tabella 5.1 Indennità prevista dall'art. 167. D.lgs. 42/2004~~	
~~Interventi di demolizione~~	
~~Valore forfettario di S per edifici di valore storico testimoniale (art. 32, comma 8, L.R. 24/2017 e s. m. i.)~~	~~€/mq 250~~
~~Valore forfettario di S per gli altri edifici~~	~~€/mq 100~~
~~Movimenti terra (Scavi e riporti)~~	
~~Valore di S~~	~~€/mc 50~~

Tabella 2 Indennità prevista dall'art. 167. D.lgs. 42/2004	
Demolizione di edifici di valore storico testimoniale (art. 32, comma 8, L.R. 24/2017 e s. m. i.)	€ 2.500
Demolizione di altri edifici	€ 1.000
Movimenti terra (Scavi e riporti)	€ 1.000 + € 50/mc oltre i 15 mc
Opere non valutabili in termini di superfici o volume	€ 1.000

6. Eventuali altre opere non esplicitate nei punti precedenti, saranno di volta in volta assimilate comunque ad uno di essi per analogia; qualora l'assimilazione non sia in alcun modo possibile si procederà alla determinazione del maggior valore tra danno arrecato e profitto conseguito, sulla base di specifici computi metrici ed analisi di mercato, riferiti sia al danno arrecato che al profitto conseguito, a cura del Responsabile del procedimento, anche applicando i coefficienti previsti al comma 2. In ogni caso, la sanzione non potrà mai essere inferiore a € 1.000.

Art. ~~5~~ 6 Oblazioni nel caso di abusi sostanziali

1. Le sanzioni riportate nelle seguenti tabelle trovano applicazione nel caso di "abusi sostanziali", ossia per interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo ~~ed in contrasto con la disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 e s. m. i.~~ e per cui non sussistano le condizioni per la sanatoria di cui al precedente art. 4.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, c. 2, L.R. 23/2004 e s. m. i., secondo il quale le sanzioni previste dalla stessa legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della stessa (23/10/2004) e dell'art. 21, c. 2, della medesima legge, sostituito in data 30/09/2013 dalla L.R. 15/2013, che ha definito il metodo di calcolo del valore venale basato sui valori "OMI", le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004 si intendono applicabili dal 30/09/2013. Antecedentemente a tale data, si applicano le sanzioni previste dal DPR 380/2001.

Tabella ~~2.1~~ 3.1 Abusi sostanziali eseguiti prima ~~della data di entrata in vigore della L.R. 23/2004 (23/10/2004)~~ del 30/09/2013		
Fattispecie	**Rif. Normativo**	**Importo sanzione**

<table>
<tr><td rowspan="4">Interventi soggetti a PdC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013, eseguiti in assenza di titolo ovvero in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, qualora il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi</td><td rowspan="4">Art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001</td><td colspan="2">Compresa fra € 2.000 ed € 20.000 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti</td></tr>
<tr><td>AVV</td><td>SANZIONE</td></tr>
<tr><td>Da € 0 a € 5.000</td><td>€ 2.000</td></tr>
<tr><td>Da € 5.000 a € 50.000</td><td>Calcolata in maniera proporzionale fra € 2.000 e € 20.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Oltre € 50.000</td><td>€ 20.000</td></tr>
<tr><td>Interventi soggetti a PdC sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013, eseguiti in parziale difformità dal titolo,qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità</td><td>Art. 34 comma 2 del DPR 380/2001</td><td colspan="2">Uso residenziale: costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità al PdC calcolato ai sensi della L. 392/78 ed in misura ~~doppia~~ tripla
Altri usi: valore venale della parte di opera realizzata in difformità calcolato in misura ~~doppia~~ tripla</td></tr>
<tr><td>Interventi soggetti a SCIA ai sensi della LR 15/2013 art. 13 , esclusi i casi di RRC e RS su immobili vincolati o tutelati dallo strumento urbanistico</td><td>Art. 37 comma 1 del DPR 380/2001</td><td colspan="2">Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura ~~doppia~~ tripla e comunque per un ammontare non inferiorea ~~€ 516~~ € 1.032</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Assenza o difformità da SCIA nei casi di RRC o RS su immobili vincolati o tutelati dallo strumento urbanistico</td><td rowspan="5">Art. 37 comma 2 e 3 del DPR 380/2001</td><td colspan="2">Compresa fra € 1.000 ed € 10.329 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, oltre all'eventuale restituzione in pristino, a cura e spese del responsabile dell'abuso</td></tr>
<tr><td>AVV</td><td>SANZIONE</td></tr>
<tr><td>Da € 0 a € 5.000</td><td>€ 1.000</td></tr>
<tr><td>Da € 5.000 a € 50.000</td><td>Calcolo proporzionale fra € 1.000 e € 10.000</td></tr>
<tr><td>Oltre € 50.000</td><td>€ 10.329</td></tr>
</table>

Tabella ~~2.2~~ 3.2 Abusi sostanziali eseguiti ~~dopo la data di entrata in vigore della LR 23/2004~~

~~(23/10/2004)~~ dal 30/09/2013		
Fattispecie	**Rif. Normativo**	**Importo sanzione**
Interventi di Nuova Costruzione eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e messa in pristino	Art. 13, comma 4bis, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 ed € 20.000 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure esanzioni previste da norme vigenti. In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 23/2004, è sempre irrogata nella misura massima.
		AVV / SANZIONE
		Da € 0 a € 5.000 / € 2.000
		Da € 5.000 a € 50.000 / Calcolata in maniera proporzionale fra € 2.000 e € 20.000
		Oltre € 50.000 / € 20.000
Interventi di Ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali qualora la demolizione/rimozione dell'abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità	Art. 14, comma 2, dellaL.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura ~~doppia~~ tripla oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento dell'accertamento dell'abuso
Interventi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio qualora la demolizione/rimozione dell'abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità	Art. 15, comma 2, della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura ~~doppia~~ tripla e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momentodell'accertamento dell'abuso se dovuto, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i.

Altri interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA, qualora non si provveda alla rimozione e messa in pristino delle opere	Art. 16 della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura ~~doppia~~ tripla e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momentodell'accertamento dell'abuso sedovuto, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i. Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportatoaumento di SU, trasformazionedi SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516
Interventi soggetti a CILA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013	Art. 16bis, comma 4 e 4bis, della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura doppia e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportato aumento di SU, trasformazione di SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516

3. In caso di aumento del valore venale dell'immobile superiore a € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000, la sanzione (SANZ) è calcolata in maniera proporzionale fra € 2.000 ed € 20.000 applicando la seguente formula:

$$SANZ = 20.000 - \frac{(50.000 - AVV)}{2,5} \text{ [€]}$$

4. In caso di aumento del valore venale dell'immobile superiore a € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000, la sanzione è calcolata in maniera proporzionale fra € 1.000 ed € 10.000 applicando la seguente formula:

$$SANZ = 10.000 - \frac{(50.000 - AVV)}{5} \text{ [€]}$$

Art. ~~6~~ 7 Graduazione delle sanzioni pecuniarie per opere abusive su immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici

1. Le sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004, disciplinate ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s. m. i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.1; le sanzioni per le opere abusive realizzate dopo il 23/10/2004, disciplinate ai sensi della L.R. 23/2004 e s. m. i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.2.
2. Le sanzioni pecuniarie graduate di cui ~~alle tabelle 3.1 e 3.2~~ alla tabella 4, laddove riferite ad immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i., o dei vigenti strumenti urbanistici, in quanto elementi di particolare valore storico, architettonico, testimoniale e paesaggistico, si applicano per il solo fatto di aver eseguito opere senza il necessario titolo, a prescindere quindi dalla possibilità o meno di regolarizzazione delle opere medesime.

~~Tabella 3.1 Sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004~~		
~~Violazione~~	~~Rif. Normativo~~	~~Importo sanzione~~
~~Ristrutturazione di edificio soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio~~	~~Art. 33, c. 3, D.P.R. 380/2001 e s. m. i.~~ ~~(Da € 516 a € 5.164 o riduzione in pristino)~~	~~€ 2.000 per ogni U.I.~~
~~Ristrutturazione di edificio in centro storico eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio~~	~~Art. 33, c. 4, D.P.R. 380/2001 e s. m. i.~~ ~~(Da € 516 a € 5.164 o riduzione in pristino)~~	~~€ 1.000 per ogni U.I.~~
~~Restauro e risanamento conservativo su immobili tutelati da leggi o da strumenti urbanistici~~	~~Art. 37, c. 2, D.P.R. 380/2001 e s. m. i.~~ ~~(Da € 516 a € 10.329 e riduzione in pristino)~~	~~€ 2.000 per ogni U.I.~~

~~Tabella 3.1 Sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004~~		
~~Violazione~~	~~Rif. Normativo~~	~~Importo sanzione~~
~~Interventi realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~	~~Art. 10, c. 1, L.R. 23/2004 e s. m. i.~~ ~~(Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 3.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi di demolizione parziale realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~	~~Art. 10, c. 1, L.R. 23/2004 e s. m. i.~~ ~~(Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 5.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza di titolo su immobili vincolati di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~	~~Art. 10, c. 1, L.R. 23/2004 e s. m. i.~~ ~~(Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 20.000.~~

~~Interventi realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. 24/2017~~	~~Art. 10, c. 2, L.R. 23/2004 e s. m. i. (Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 2.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi di demolizione parziale realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. 24/2017~~	~~Art. 10, c. 2, L.R. 23/2004 e s. m. i. (Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 2.500 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza del titolo edilizio su immobili vincolati ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. 24/2017~~	~~Art. 10, c. 2, L.R. 23/2004 e s. m. i. (Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 10.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi realizzati in mancanza del titolo su immobili vincolati di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~	~~Art. 10, c. 3, L.R. 23/2004 e s. m. i. (Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 2.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~
~~Interventi di demolizione totale realizzati in mancanza del titolo su immobili vincolati di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.~~	~~Art. 10, c. 3, L.R. 23/2004 e s. m. i. (Da € 2.000 a € 20.000)~~	~~€ 5.000 per ogni U.I. fino ad un massimo di € 20.000.~~

Tabella 4 Abusi su immobili vincolati o tutelati		
Fattispecie	**Riferimento normativo**	**Importo sanzione**
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni vincolati dalla Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 - beni culturali	Art. 10, c. 1, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • interventi di manutenzione straordinaria € 3.000 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari € 7.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 4.000 per una unità immobiliare € 7.000 da due a tre unità immobiliari € 10.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con la categoria di intervento assegnata dagli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia € 20.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 10.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 4.000 fino a 20 cm € 9.000 da 21 a 40 cm

		€ 14.000 da 41 a 100 cm € 20.000 oltre 100 cm
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni tutelati dagli strumenti urbanistici (tutela di Piano), previo parere della CQAP	Art. 10, c. 2, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • attività edilizia libera senza parere preliminare della CQAP o in difformità dalle prescrizioni di cui all'art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio: € 2.000 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione del manto di copertura, tinteggiatura differente dal colore originario, sostituzione infissi interni e/o esterni e/o sistemi di oscuramento, installazione di manufatti tecnologici e/o condutture sui prospetti fronte strada, elementi di arredo delle aree pertinenziali, ecc.) • interventi di manutenzione straordinaria € 2.000 per una unità immobiliare € 3.000 da due a tre unità immobiliari € 4.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 3.000 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari € 7.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con gli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia € 10.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 5.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 3.500 fino a 20 cm € 8.500 da 21 a 40 cm € 13.500 da 41 a 100 cm € 18.500 oltre 100 cm Qualora si accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino, a causa della compromissione del bene tutelato, alla sanzione di cui sopra, va sommata una sanzione pari al doppio triplo dell'aumento del valore venale (AVV) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive.
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni vincolati dalla Parte	Art. 10, c. 3, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • interventi di manutenzione straordinaria € 2.500 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari

Terza del D.lgs. 42/2004 - beni ambientali - previo parere della CQAP		€ 10.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 5.000 per una unità immobiliare € 10.000 da due a tre unità immobiliari € 15.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con gli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia: € 20.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 10.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 4.000 fino a 20 cm € 9.000 da 21 a 40 cm € 14.000 da 41 a 100 cm € 20.000 oltre 100 cm

Art. ~~7~~ 8 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità

1. La sanzione prevista dall'art. 26 della LR 15/2013 e s. m. i., come specificata nella sotto riportata tabella ~~4.1~~ 5, si applica per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento.
2. In sede di controllo delle segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità o di controlli successivi alla ultimazione dei lavori eseguiti in forza di segnalazioni o comunicazioni, al richiedente, al proprietario o a chi ha la disponibilità dell'immobile che non consenta il sopralluogo di controllo del personale preposto entro il termine stabilito dall'art. 23, comma 10, della L.R. 15/2013 e s. m. i., senza adeguata comunicazione, impedendo così il completamento della procedura prevista dalla D.G.R. 76/2014, verrà comminata la sanzione di € 500 la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità presentata sarà inoltre archiviata con esito di inefficacia. In tali casi, se l'interessato vorrà attestare la conformità dovrà presentare una nuova segnalazione in tal senso, corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme in vigore alla data di nuova presentazione.

Tabella ~~4.1~~ 5 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**

Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità	Art. 26 L.R. 15/2013 e s. m. i.	€ 100/mese fino a max 12 mesi Oltre i mesi 12 si applica la sanzione aggiuntiva, di € 1.000 previa diffida a provvedere entro 60 gg

Art. 9 Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari

1. Nelle sotto riportate tabelle 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni, diverse dagli abusi edilizi, alla disciplina prevista dal Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Tabella 6.1 Comunicazione inizio lavori		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata comunicazione per interventi soggetti a comunicazione semplice ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, della L.R. 15/2013	Art. 16 bis, comma 3, L.R. 23/2004 e s. m. i.	€ 500
Mancata comunicazione del trasferimento di proprietà degli immobili e conseguente voltura dei titoli abilitativi (art. 2.1.2.30 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata o ritardata comunicazione inizio lavori per interventi soggetti a permesso di costruire (art. 2.2.1.1 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Comunicazione inizio lavori inesatta o incompleta degli allegati obbligatori (art. 2.2.1.1 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 75
Mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori o della sua variazione (art. 2.2.1.2 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata comunicazione dell'esecutore dei lavori o della sua variazione e/o integrazione (artt. 2.2.1.2 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100

Tabella 6.2 Vigilanza durante l'esecuzione delle opere		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**

Mancata adozione delle misure precauzionali di sicurezza, decoro e igiene nella conduzione del cantiere (art. 2.2.2.3 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500) **in aggiunta a quelle previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. i.	€ 200
Mancata esposizione del cartello di cantiere o incompletezza dei dati (art. 2.2.2.4 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100

Tabella 6.3 Comunicazione fine dei lavori		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata o incompleta comunicazione di fine lavori nei tempi previsti dal titolo abilitativo (art. 2.2.1.5 Norme del RE)	Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 75

Tabella 6.4 Sanzioni per altre casistiche		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata manutenzione di fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, e quelli ai lati delle strade pubbliche, per la parte di competenza dei privati(art. 2.3.3.15 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata manutenzione dei fabbricati tale da rappresentare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici e condizioni di scarso decoro (art. 2.3.5.2 Norme del RE – Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita)		€ 200 Con obbligo di ripristino
Inosservanza di ordinanze emanate a sensi di regolamenti vigenti.	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 150
Inosservanza delle Norme stabilite nel RE non diversamente stabilite	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 200

Danneggiamento e/o rimozione elemento della RETL, in particolare nodi ecologici e stepping stone (artt. 6.3 e 6.4 Disciplina urbanistica del PUG)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 500
Danneggiamento e/o rimozione elemento di corridoio ecologico della RETL (art. 6.5 Disciplina urbanistica del PUG)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 300
Chiusura maceri non facenti parte della RETL senza autorizzazione (art. 5.6, c. 3, Disciplina urbanistica del PUG)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 200

~~Art. 10 Violazioni alle disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato~~

1. ~~Nella sotto riportata tabella 7.1 sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del "Regolamento del verde pubblico e privato", quale complemento n. 1 al RE dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, e alle disposizioni inerenti alla tutela del verde contenute nella Disciplina urbanistica del PUG.~~

~~Tabella 7.1 Sanzioni per violazioni alle disposizioni del Allegato n. 1 "Regolamento del verde pubblico e privato" del RE e alle disposizioni normative di tutela del verde del PUG~~		
~~Violazione~~	~~Rif. Normativo~~	~~Sanzione pecuniaria~~
~~Abbattimento di alberature viventi ad alto fusto non produttive, aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 40 o piante con più tronchi con almeno uno di essi che presenti una circonferenza superiore a cm. 40 rilevata entro m. 1,30 dal suolo, senza avere presentato comunicazione l'Amministrazione Pubblica competente prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento (art. 8 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 150 per ogni pianta abbattuta~~
~~Mancata sostituzione di alberi abbattuti (art. 8 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 150 per ogni pianta non sostituita, oltre all'obbligo di reintegrare la pianta abbattuta nella propria~~

		~~area o in area comunale~~
~~Danneggiamenti che compromettono la vita della pianta (artt. 9 e 10 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 150 per ogni pianta danneggiata, oltre all'obbligo di reintegrare la pianta compromessa nella propria area o in area comunale~~
~~Utilizzo di aree a bosco, a parco e di aree di pertinenza degli alberi per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere (art. 10, comma 4, del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 150~~
~~Affissione di cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale inestensibile (art. 10, comma 4, del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 25 per ogni affissione~~
~~Scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati effettuati senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e della stabilità delle alberature pubbliche e private (artt. 10, commi 6 ed 8, e 11 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 150 per ogni pianta danneggiata~~
~~Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni vegetative originarie del sito (art. 11, comma 7, del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 100~~
~~Mancata prevenzione della diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono disperdersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato (art. 14 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 100~~
~~Abbattimento senza autorizzazione di alberi di pregio, così come individuati~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~	~~€ 500 per ogni pianta abbattuta~~

~~nella cartografia del PUG e nelle tavole del quadro conoscitivo del PTCP dal censimento della Provincia, interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni) (art. 18 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~(Da € 25 a € 500)~~	
~~Abbattimento, alterazione della chioma o altri interventi relativi ad alberature e piantumazioni di aree verdi pubbliche o di uso pubblico effettuate da parte di soggetti privati senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione proprietaria (art. 20 del Regolamento del verde pubblico e privato)~~	~~Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 300 per ogni pianta oltre all'obbligo di reintegrare la pianta abbattuta o gravemente danneggiata e/o alterata dalle operazioni effettuate~~
~~Violazione alle disposizioni previste all'art. 2.3.3.1 delle Norme del RE "Verde pubblico e Privato"~~	~~Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i.~~ ~~(Da € 25 a € 500)~~	~~€ 100~~

Art. ~~11~~ 10 Quantificazione delle sanzioni amministrative per gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alla normativa vigente

1. Nella sotto riportata tabella ~~8.1~~ 7 sono indicati gli importi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di scarichi delle acque reflue.

Tabella ~~8.1~~ 7 Sanzioni per scarico domestico non autorizzato e/o non conforme		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 6.000 a € 60.000)	€ 6.000
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 6.000 a € 60.000)	€ 12.000

mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata		
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 600 a € 3.000)	€ 1.200
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 600 a € 3.000)	€ 3.000
Mantenimento di uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione	Art. 133, comma 3, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 1.500 a € 15.000)	€ 3.000

Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Copparo - Riva del Po - Tresignana

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO 2
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Aggiornamento: Giugno 2026

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del procedimento:	Roberta Bertelli	Responsabile Settore Programmazione del Territorio
Collaboratore:	Roberto Bonora	Servizio Urbanistica

AMMINISTRATORI

Presidente:	Fabrizio Pagnoni	Sindaco del Comune di Copparo
Giunta:	Daniela Simoni	Sindaco del Comune di Riva del Po
	Mirko Perelli	Sindaco del Comune di Tresignana
Segretario:	Giuseppe Esposito	

ITER APPROVAZIONE

Approvazione:	Deliberazione di Consiglio Unione n. 18 del 02/05/2023
Modifica n. 1:	Deliberazione di Consiglio Unione n. __ del __/__/____

INDICE

Titolo	Pagina

NOTA INTRODUTTIVA 2
Art. 1 Struttura del Regolamento 2
Art. 2 Ambito di applicazione e normativa di riferimento 3
Art. 3 Criteri di calcolo delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie 3
Art. 4 Oblazioni e sanzioni nel caso di abusi formali 4
Art. 5 Abusi formali su beni paesaggistici - Accertamento di compatibilità paesaggistica 6
Art. 6 Oblazioni nel caso di abusi sostanziali 9
Art. 7 Abusi eseguiti su immobili vincolati ai sensi della parte seconda o terza del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici 13
Art. 8 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità 15
Art. 9 Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari 16
Art. 10 Quantificazione delle sanzioni amministrative per gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alla normativa vigente 18

NOTA INTRODUTTIVA

In presenza di abusi edilizi e/o di accertamenti di conformità, la normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni locali l'onere di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie e le somme da corrispondere a titolo di oblazione, nonché stabilire le modalità di graduazione delle stesse nei casi in cui venga previsto un importo compreso tra un minimo ed un massimo.
Il presente Regolamento contempla anche le violazioni a norme riguardanti lo scarico di acque reflue non conformi alla normativa vigente in materia.
Con il presente Regolamento, quindi, che costituisce Allegato al Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si vuole rispondere alle esigenze sopradescritte, stabilendo criteri certi, equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative di riferimento.

Art. 1 Struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento è composto da tabelle i cui contenuti sono classificati come segue:
   a) nella tabella 1, al successivo art. 4, sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di abusi formali;
   b) nella tabella 2, al successivo art. 5, sono individuati i valori relativi all'indennità prevista dall'art. 167, D.lgs. 42/2004 e s. m. i.;
   c) nelle tabelle 3.1 e 3.2, al successivo art. 6, sono stabiliti i criteri procedurali e le relative sanzioni da adottare nel caso di abusi sostanziali;
   d) nella tabella 4, al successivo art. 7, sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di abusi eseguiti su immobili vincolati ai sensi della parte seconda o terza del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici;
   e) nella tabella 5, al successivo art. 8, sono stabiliti i criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nel caso di ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità;
   f) nelle tabelle 6.1., 6.2, 6.3 e 6.4, al successivo art. 9, sono raggruppate le sanzioni più ricorrenti per violazioni delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle valutazioni preventive;
   g) nella tabella 7, al successivo art. 10, sono fissati i coefficienti da applicare alle sanzioni amministrative minime previste dall'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/2006 per le violazioni relative agli scarichi reflui domestici non conformi alla normativa vigente.

Art. 2 Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono irrogabili in caso di accertamento di opere effettuate in difformità dagli strumenti urbanistici, dal Regolamento Edilizio dell'Unione Terre e Fiumi e/o in assenza o difformità dai titoli abilitativi rilasciati e costituenti abuso edilizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni del RE è assoggettabile alla disciplina prevista dal D.P.R. 380/2001, dal D.lgs. 42/2004, dalla L.R. 23/2004, dalla L.R. 15/2013 e loro s. m. i. e alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 e s. m. i., le quali saranno irrogate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s. m. i., con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme. Restano comunque ferme le sanzioni previste dalla legge nei casi in cui l'inosservanza delle norme costituisca illecito penale.
3. Competente ad irrogare la sanzione derivanti dalle normative in materia di repressione degli abusi edilizi è il Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese (SUEI) dell'Unione, mentre per quelle derivanti da altre fonti normative, quali quelle regolamentari, sono gli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica d'agente di polizia giudiziaria.

Art. 3 Criteri di calcolo delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della L.R. 23/2004 e s. m. i., le sanzioni previste dalla legge regionale si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della stessa legge e, dunque, a partire dal 23/10/2004. Pertanto, per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s. m. i. Le oblazioni previste dalla legge regionale, si applicano invece a tutti gli illeciti per i quali siano previste nella medesima legge.
2. Al fine di definire criteri equi ed univoci per il calcolo delle oblazioni/sanzioni in tutti i casi in cui il loro importo possa essere determinato dal responsabile del procedimento, viene stabilito che tale importo non possa comunque essere inferiore al valore dell'oblazione prevista nel caso di "abusi minori", di cui all'art. 17, comma 3 bis, lett. b), della L.R. 23/2004, corrispondente € 516.
3. Ai fini della quantificazione delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, si utilizzano le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (quote OMI) dell'Agenzia delle Entrate, applicando la cifra espressa nel valore minimo e allo stato di conservazione normale, con riferimento alla tipologia e all'ambito urbanistico di interesse.
4. Ai fini del presente Allegato, l'aumento del valore venale dell'immobile (AVV) è pari al Valore di Mercato minimo (VM_{min}), di cui al precedente comma 3, per un immobile della stessa tipologia, con la stessa ubicazione, ricadente nello stesso ambito, con la stessa destinazione d'uso e con stato conservativo "normale", corretto da un opportuno coefficiente di rettifica (CR) in relazione al tipo di abuso effettuato ed applicato alla Superficie Complessiva (SC) oggetto di intervento, calcolata sulla base delle definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato II alla DGR 922/2017 e s. m. i.:

$$AVV = VM_{min} \times CR \times SC \quad [€]$$

Coefficienti di rettifica (CR):

- 0,05 per opere di MS, ovvero per opere interne, che abbiano interessato le parti strutturali o i prospetti
- 0,10 per opere di RRC e RS
- 0,20 per interventi di Re senza o con modeste opere strutturali, senza frazionamenti/accorpamenti di u.i. e senza variazione di destinazione d'uso
- 0,40 per interventi di Re al di fuori dei casi di cui al punto precedente e successivo
- 0,60 per interventi di Re consistenti nella demolizione e ricostruzione o nello svuotamento totale del fabbricato, senza frazionamenti/accorpamenti di u.i. e senza variazione di destinazione d'uso e per interventi di cambio d'uso senza opere con aumento di CU (utilizzando il VM_{min} relativo all'uso in atto)
- 0,80 per interventi di Re consistenti nella demolizione e ricostruzione o nello svuotamento totale del fabbricato al di fuori dei casi di cui al punto precedente
- 0,90 per interventi di NC.

Nel caso in cui la banca dati OMI non contemplasse i valori per lo stato conservativo, la tipologia edilizia o la funzione di interesse, si potrà fare riferimento alle tabelle di conversione di cui all'Allegato 2 alla DAL 186/2018, capitolo 5.1.

5. L'oblazione può essere rateizzata su proposta del titolare della pratica a sanatoria e previa approvazione da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 4 Oblazioni e sanzioni nel caso di abusi formali

1. Le oblazioni e sanzioni riportate nella seguente tabella 1 trovano applicazione nel caso di "abusi formali", ossia per interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ma nella piena osservanza della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 e s. m. i., per i quali sia possibile presentare sanatoria/accertamento di conformità ai sensi degli articoli 16-bis, 17 e 17-bis della L.R. 23/2004 e s. m. i.
2. Si precisa che la corresponsione delle oblazioni e sanzioni indicate nella sotto riportata tabella è dovuta per ogni unità immobiliare oggetto di abuso, nonché per ogni pertinenza esterna, quali autorimesse, box, cantine, ripostigli, tettoie, ecc. Sono esclusi i locali di servizio interni al fabbricato, i quali si intendono compresi nell'unita immobiliare principale, nonché eventuali casi eccezionali da valutarsi da parte del responsabile del procedimento.
3. Andrà, altresì, corrisposta specifica sanzione per le recinzioni realizzate in assenza di titolo o in difformità da esso.
4. Si precisa che, nell'applicazione degli articoli del presente allegato, con "singola conformità" si intende la conformità degli abusi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della sanatoria; mentre con "doppia conformità" si intende la conformità degli abusi alla disciplina urbanistica vigente anche al momento della realizzazione. In entrambi i casi, è comunque dovuta la rispondenza alla normativa edilizia e tecnica vigente al momento della realizzazione.

Tabella 1 Abusi edilizi formali		
Fattispecie	**Riferimento normativo**	**Importo oblazione / sanzione**
Mancata comunicazione ex art. 7, c. 2 e 4 L.R. 15/2013 (op. temporanee, perdita ruralità fabb. abitativi)	Art. 16-bis, c. 3, L.R. 23/2004	Sanzione: € 500
CILA in corso di esecuzione	art. 16-bis c. 1 LR 23/2004	Sanzione: € 333
CILA a sanatoria per opere in assenza o difformità da CILA	art. 6-bis c. 5 DPR 380/2001; art. 16-bis c. 1, 2 e 4 bis LR 23/2004	Sanzione: € 1.000 L'importo può essere ridotto a € 516 nei soli casi previsti dall'art. 16-bis comma 4-bis della L.R. 23/2004 (applicabile solo per abusi eseguiti dopo il 23-10-2004)
SCIA in corso di esecuzione	art. 18 c. 2 L.R. 23/2004	Sanzione: € 2.000
Interventi di **NC**, **RE con aumento di CU** e **ristrutturazione ricostruttiva**, nei casi di singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. a), L.R.23/2004	Oblazione: Contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria in misura doppia, ovvero in misura pari nei casi di esonero previsti all'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiore a € 2.000. Si precisa che in tali casi non trovano applicazione le riduzioni di cui ai punti 1.4.1-3.10-5.3.12 della DAL (riduzioni per interventi di recupero e rigenerazione dentro il TU)
Interventi di **recupero**, nei casi di singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. b), L.R.23/2004	Oblazione: Contributo di costruzione previsto per la ristrutturazione edilizia senza aumento CU, calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento della presentazione del titolo in sanatoria, anche nei casi di esonero previsti all'art.32 della L.R. 15/2013 e s. m. i., e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.032. Per "interventi di recupero" si intendono tutti gli interventi conservativi sull'esistente, a eccezione degli interventi di R.E. comportanti aumento di Carico Urbanistico, o consistenti in demolizione/ricostruzione anche parziale; sono compresi tra gli "interventi di

		recupero" anche gli interventi di cambio d'uso senza opere, comportanti o meno aumento di carico urbanistico. Si precisa che in tali casi non trovano applicazione le riduzioni di cui ai punti 1.4.1-3.10-5.3.12 della DAL (riduzioni per interventi di recupero e rigenerazione dentro il t.u.)
Interventi di **NC**, **RE con aumento di CU, ristrutturazione ricostruttiva**, e di **recupero**, nei casi di doppia conformità	Art. 17, c. 3 bis, lett. a), L.R. 23/2004	L'ammontare delle oblazioni di cui sopra è ridotto del 20%. Tali riduzioni operano anche sui minimi edittali di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
Nei **restanti casi**, con singola conformità	Art. 17, c. 3, lett. c), L.R.23/2004	Oblazione compresa fra € 1.032 ed € 10.328 e parametrata al doppio dell'Aumento di Valore Venale (AVV) in accordo alla seguente formula: OBL = 2*AVV/10
		Qualora si accerti che le opere non abbiano comportato aumento del valore venale, si omette il calcolo e si applica il minimo edittale.
Nei **restanti casi**, con doppia conformità	Art. 17, c. 3 bis, lett. b), L.R. 23/2004	Oblazione compresa fra € 516 ed € 5.164 e parametrata al doppio dell'Aumento di Valore Venale (AVV) in accordo alla seguente formula: OBL = 2*AVV/10
		Qualora si accerti che le opere non abbiano comportato aumento del valore venale, si omette il calcolo e si applica il minimo edittale.

Art. 5 Abusi formali su beni paesaggistici - Accertamento di compatibilità paesaggistica

1. Nel caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s. m. i., in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale, indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale e/o amministrativa per violazioni urbanistico-edilizie, si applica la sanzione prevista ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo, da calcolarsi secondo le modalità di seguito riportate.
2. Al fini di quanto indicato al precedente comma 1, si individuano i seguenti casi:
   a) Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4.
   b) Nel caso venga accertata la compatibilità paesaggistica con prescrizioni richieste da parte della CQAP, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto

conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4, moltiplicato per un coefficiente di 1,5.

c) Nel caso in cui l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico ma non ripristinabile, in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica giurata, venga accertato che l'eliminazione delle opere abusivamente realizzate potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, la sanzione applicata è equivalente al maggiore importo tra il profitto conseguito **(S)** mediante la trasgressione e il danno arrecato **(Da)**, determinati come indicato ai successivi commi 3 e 4, moltiplicato per un coefficiente di 2.

In ogni caso, la sanzione non potrà mai essere inferiore a € 1.000.

3. Il calcolo del profitto conseguito **(S)**, riferito solamente alle dimensioni dell'opera abusiva o alla superficie della porzione dell'immobile eseguita o modificata abusivamente e non a quella complessiva dell'immobile, è determinato attraverso una stima sintetica del plus-valore dell'intervento realizzato abusivamente, realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto e zona del territorio su cui è localizzato; la stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$S = Pv \times Sr \times Va \times ISTAT$$

In cui:
Pv = Plus-valore dell'intervento abusivo
Sr = Superficie di riferimento
Va = Vetustà dell'opera abusiva
ISTAT = coefficiente correttivo in base all'indice ISTAT.

- Il **Pv** è un valore specifico unitario al metro quadrato e rappresenta la differenza tra il valore venale di mercato dell'intervento realizzato abusivamente ed il costo di produzione o costruzione dello stesso. Esso è riferito all'opera o alla parte di opera strettamente interessata dall'intervento abusivo ed è desunto, quando possibile, dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio ovvero dai listini prezzi della Camera di Commercio di Ferrara, considerando un utile netto finale del 20%.

  Per i casi più frequenti di interventi abusivi si considerano i seguenti valori del Pv:
  Immobili residenziali (anche rurali): €/mq 150
  Immobili commerciali: €/mq 200
  Immobili produttivi: €/mq 80
  Immobili direzionali, studi professionali, attività di servizio: €/mq 240
  Immobili turistici/alberghieri, pubblici esercizi: €/mq 200
  Attrezzature rurali in genere: €/mq 80
  Pertinenze:
  - Box: €/mq 70
  - Tettoie e posto auto coperto: €/mq 60
  - Pensiline: €/mq 40 di proiezione
  - Altro: €/mq 60

Recinzioni (m riferiti alla porzione realizzata o modificata):
- Prevalentemente in muratura o prefabbricate: €/m 40, fino a m. 50, + €/m 20, oltre i m. 50
- Altre: €/m 15, fino a m. 50, + €/m 10, oltre i m. 50

Superfici esterne:
- Vialetti, marciapiedi, aie e simili: €/mq 20
- Logge, balconi, terrazzi: €/mq 140

Modifiche di prospetto (mq riferiti alla porzione di prospetto modificata):
- Porte, finestre, vetrate e simili: €/mq 60
- Paramento faccia a vista o in pietra: €/mq 20
- Paramento in intonaco: €/mq 5
- Tinteggiature: €/mq 5
- Manti di copertura: €/mq 10
- Sostituzione di Eternit: €/mq 0

- Per quanto riguarda la superficie di riferimento (**Sr**) si deve tenere conto che gli interventi comportanti soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di m. 3,00 per l'edilizia residenziale (anche rurale), commerciale, direzionale, turistica e di m. 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere.

- In relazione alla vetustà dell'abuso si applica un coefficiente di riduzione (**Va**) progressivo, pari all'1% per i primi 15 anni e allo 0,50% per gli ulteriori anni, per ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di realizzazione dell'abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%:
  - 100% - 1% per anno per i primi 15 anni (max 0,85)
  - 85% - 0,50% per gli ulteriori anni (max 0,50)

4. Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno arrecato **(Da)** è determinato dal valore del maggior profitto **(S)**, come sopra definito, moltiplicato ai parametri sotto riportati, in relazione alla zona di intervento, come sintetizzato dalla seguente formula:

Da = S x Cdm

In cui:
S = Valore del maggior profitto
Cdm = Coefficiente di maggiorazione per il calcolo del danno ambientale

Cdm = 0,50 in Zona 1 = tessuto urbano e produttivo
Cdm = 1,00 in Zona 2 = territorio rurale
Cdm = 2,00 in Zona 3 = territorio rurale speciale (Rete Natura 2000, RETL, Area Core Unesco)

5. Per gli interventi di demolizione e i movimenti di terra l'indennità prevista dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. è determinata come indicato nella sotto riportata Tabella 2.

Tabella 2 Indennità prevista dall'art. 167. D.lgs. 42/2004	
Demolizione di edifici di valore storico testimoniale (art. 32, comma 8, L.R. 24/2017 e s. m. i.)	€ 2.500
Demolizione di altri edifici	€ 1.000
Movimenti terra (Scavi e riporti)	€ 1.000 + € 50/mc oltre i 15 mc
Opere non valutabili in termini di superfici o volume	€ 1.000

6. Eventuali altre opere non esplicitate nei punti precedenti, saranno di volta in volta assimilate comunque ad uno di essi per analogia; qualora l'assimilazione non sia in alcun modo possibile si procederà alla determinazione del maggior valore tra danno arrecato e profitto conseguito, sulla base di specifici computi metrici ed analisi di mercato, riferiti sia al danno arrecato che al profitto conseguito, a cura del Responsabile del procedimento, anche applicando i coefficienti previsti al comma 2. In ogni caso, la sanzione non potrà mai essere inferiore a € 1.000.

Art. 6 Oblazioni nel caso di abusi sostanziali

1. Le sanzioni riportate nelle seguenti tabelle trovano applicazione nel caso di "abusi sostanziali", ossia per interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo e per cui non sussistano le condizioni per la sanatoria di cui al precedente Art.4.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, c. 2, L.R. 23/2004 e s. m. i., secondo il quale le sanzioni previste dalla stessa legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della stessa (23/10/2004) e dell'art. 21, c. 2, della medesima legge, sostituito in data 30/09/2013 dalla L.R. 15/2013, che ha definito il metodo di calcolo del valore venale basato sui valori "OMI", le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004 si intendono applicabili dal 30/09/2013. Antecedentemente a tale data, si applicano le sanzioni previste dal DPR 380/2001.

Tabella 3.1 Abusi sostanziali eseguiti prima del 30/09/2013			
Fattispecie	**Rif. Normativo**	**Importo sanzione**	
Interventi soggetti a PdC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013, eseguiti in assenza di titolo ovvero in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, qualora il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi	Art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001	Compresa fra € 2.000 ed € 20.000 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti	
		AVV	SANZIONE
		Da € 0 a € 5.000	€ 2.000
		Da € 5.000 a € 50.000	Calcolata in maniera proporzionale fra € 2.000 e € 20.000
		Oltre € 50.000	€ 20.000

Interventi soggetti a PdC sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013, eseguiti in parziale difformità dal titolo,qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità	Art. 34 comma 2 del DPR 380/2001	Uso residenziale: costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità al PdC calcolato ai sensi della L. 392/78 ed in misura tripla Altri usi: valore venale della parte di opera realizzata in difformità calcolato in misura tripla
Interventi soggetti a SCIA ai sensi della LR 15/2013 art. 13, esclusi i casi di RRC e RS su immobili vincolati o tutelati dallo strumento urbanistico	Art. 37 comma 1 del DPR 380/2001	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura tripla e comunque per un ammontare non inferiorea € 1.032
Assenza o difformità da SCIA nei casi di RRC o RS su immobili vincolati o tutelati dallo strumento urbanistico	Art. 37 comma 2 e 3 del DPR 380/2001	Compresa fra € 1.000 ed € 10.329 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, oltre all'eventuale restituzione in pristino, a cura e spese del responsabile dell'abuso

AVV	SANZIONE
Da € 0 a € 5.000	€ 1.000
Da € 5.000 a € 50.000	Calcolo proporzionale fra € 1.000 e € 10.000
Oltre € 50.000	€ 10.329

Tabella 3.2 Abusi sostanziali eseguiti dal 30/09/2013		
Fattispecie	**Rif. Normativo**	**Importo sanzione**
Interventi di Nuova Costruzione eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e messa in pristino	Art. 13, comma 4bis, dellaLR 23/2004	Compresa fra € 2.000 ed € 20.000 in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile (AVV), fatta salva l'applicazione di altre misure esanzioni previste da norme vigenti. In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 23/2004, è sempre irrogata nella misura massima.

AVV	SANZIONE

		Da € 0 a € 5.000	€ 2.000
		Da € 5.000 a € 50.000	Calcolo proporzionale fra € 2.000 e € 20.000
		Oltre € 50.000	€ 20.000
Interventi di Ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali qualora la demolizione/rimozione dell'abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità	Art. 14, comma 2, della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura tripla oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento dell'accertamento dell'abuso.	
Interventi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio qualora la demolizione/rimozione dell'abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità	Art. 15, comma 2, della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura tripla e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momento dell'accertamento dell'abuso se dovuto, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i.	
Altri interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA, qualora non si provveda alla rimozione e messa in pristino delle opere	Art. 16 della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura tripla e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 oltre al contributo di costruzione calcolato in accordo alla disciplina vigente al momentodell'accertamento dell'abuso sedovuto, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 15/2013 e s. m. i. Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportatoaumento di SU, trasformazionedi SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se	

		risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516
Interventi soggetti a CILA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013	Art. 16bis, comma 4 e 4bis, della L.R. 23/2004	Aumento del valore venale dell'immobile (AVV) calcolato in misura doppia e comunque per un ammontare non inferiore a € 1.000 Se le opere abusivamente realizzate non hanno comportato aumento di SU, trasformazione di SA in SU, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di CU, se risultano conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e se sono state ultimate da oltre 10 anni, la sanzione è ridotta a € 516

3. In caso di aumento del valore venale dell'immobile superiore a € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000, la sanzione (SANZ) è calcolata in maniera proporzionale fra € 2.000 ed € 20.000 applicando la seguente formula:

$$SANZ = 20.000 - \frac{(50.000 - AVV)}{2,5} \text{ [€]}$$

4. In caso di aumento del valore venale dell'immobile superiore a € 5.000 e fino ad un massimo di € 50.000, la sanzione è calcolata in maniera proporzionale fra € 1.000 ed € 10.000 applicando la seguente formula:

$$SANZ = 10.000 - \frac{(50.000 - AVV)}{5} \text{ [€]}$$

Art. 7 Abusi eseguiti su immobili vincolati ai sensi della parte seconda o terza del D.lgs. 42/2004 e s. m. i. o tutelati dagli strumenti urbanistici

1. Le sanzioni per opere abusive realizzate prima del 23/10/2004, disciplinate ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s. m. i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.1; le sanzioni per le opere abusive realizzate dopo il 23/10/2004, disciplinate ai sensi della L.R. 23/2004 e s. m. i., sono graduate secondo quanto stabilito nella sotto riportata tabella 3.2.
2. Le sanzioni pecuniarie graduate di cui alla tabella 4, laddove riferite ad immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i., o dei vigenti strumenti urbanistici, in quanto elementi di particolare valore storico, architettonico, testimoniale e paesaggistico, si applicano per il solo fatto di aver eseguito opere senza il necessario titolo, a prescindere quindi dalla possibilità o meno di regolarizzazione delle opere medesime.

Tabella 4 Abusi su immobili vincolati o tutelati		
Fattispecie	**Riferimento normativo**	**Importo sanzione**
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni vincolati dalla Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 - beni culturali	Art. 10, c. 1, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • interventi di manutenzione straordinaria € 3.000 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari € 7.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 4.000 per una unità immobiliare € 7.000 da due a tre unità immobiliari € 10.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con la categoria di intervento assegnata dagli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia € 20.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 10.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 4.000 fino a 20 cm € 9.000 da 21 a 40 cm € 14.000 da 41 a 100 cm € 20.000 oltre 100 cm
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni tutelati dagli strumenti	Art. 10, c. 2, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • attività edilizia libera senza parere preliminare della CQAP o in difformità dalle prescrizioni di cui all'art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio: € 2.000

urbanistici (tutela di Piano), previo parere della CQAP		(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione del manto di copertura, tinteggiatura differente dal colore originario, sostituzione infissi interni e/o esterni e/o sistemi di oscuramento, installazione di manufatti tecnologici e/o condutture sui prospetti fronte strada, elementi di arredo delle aree pertinenziali, ecc.) • interventi di manutenzione straordinaria € 2.000 per una unità immobiliare € 3.000 da due a tre unità immobiliari € 4.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 3.000 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari € 7.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali € 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con gli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia € 10.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 5.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 3.500 fino a 20 cm € 8.500 da 21 a 40 cm € 13.500 da 41 a 100 cm € 18.500 oltre 100 cm Qualora si accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino, a causa della compromissione del bene tutelato, alla sanzione di cui sopra, va sommata una sanzione pari al doppio triplo dell'aumento del valore venale (AVV) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive.
Interventi realizzati in assenza di titolo su beni vincolati dalla Parte Terza del D.lgs. 42/2004 - beni ambientali - previo parere della CQAP	Art. 10, c. 3, della L.R. 23/2004	Compresa fra € 2.000 e € 20.000 in base al tipo di intervento: • interventi di manutenzione straordinaria € 2.500 per una unità immobiliare € 5.000 da due a tre unità immobiliari € 10.000 oltre tre unità immobiliari • interventi di restauro e risanamento conservativo € 5.000 per una unità immobiliare € 10.000 da due a tre unità immobiliari € 15.000 oltre tre unità immobiliari • intervento di demolizione ingiustificata di parti di edificio o dell'intero immobile € 2.000 per demolizioni parziali

		€ 4.000 per demolizioni totali (in tali casi non sarà più possibile l'intervento di ricostruzione se in contrasto con gli strumenti urbanistici) • interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia: € 20.000 se non conforme agli strumenti urbanistici € 10.000 se conforme agli strumenti urbanistici • interventi di sopraelevazione (aumento di altezza del fabbricato o della gronda anche in arretrato rispetto il filo esterno dell'edificio) € 4.000 fino a 20 cm € 9.000 da 21 a 40 cm € 14.000 da 41 a 100 cm € 20.000 oltre 100 cm

Art. 8 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità

1. La sanzione prevista dall'art. 26 della LR 15/2013 e s. m. i., come specificata nella sotto riportata tabella 5, si applica per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento.
2. In sede di controllo delle segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità o di controlli successivi alla ultimazione dei lavori eseguiti in forza di segnalazioni o comunicazioni, al richiedente, al proprietario o a chi ha la disponibilità dell'immobile che non consenta il sopralluogo di controllo del personale preposto entro il termine stabilito dall'art. 23, comma 10, della L.R. 15/2013 e s. m. i., senza adeguata comunicazione, impedendo così il completamento della procedura prevista dalla D.G.R. 76/2014, verrà comminata la sanzione di € 500 e la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità presentata sarà inoltre archiviata con esito di inefficacia. In tali casi, se l'interessato vorrà attestare la conformità dovrà presentare una nuova segnalazione in tal senso, corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme in vigore alla data di nuova presentazione.

Tabella 5 Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità

Violazione	Rif. Normativo	Sanzione pecuniaria
Ritardo o mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità	Art. 26 L.R. 15/2013 e s. m. i.	€ 100/mese fino a max 12 mesi Oltre i mesi 12 si applica la sanzione aggiuntiva, di € 1.000 previa diffida a provvedere entro 60 gg

Art. 9 Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari

1. Nelle sotto riportate tabelle 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 sono indicati gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni, diverse dagli abusi edilizi, alla disciplina prevista dal Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Tabella 6.1 Comunicazione inizio lavori		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata comunicazione per interventi soggetti a comunicazione semplice ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, della L.R. 15/2013	Art. 16 bis, comma 3, L.R. 23/2004 e s. m. i.	€ 500
Mancata comunicazione del trasferimento di proprietà degli immobili e conseguente voltura dei titoli abilitativi (art. 2.1.2.30 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata o ritardata comunicazione inizio lavori per interventi soggetti a permesso di costruire (art. 2.2.1.1 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Comunicazione inizio lavori inesatta o incompleta degli allegati obbligatori (art. 2.2.1.1 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 75
Mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori o della sua variazione (art. 2.2.1.2 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata comunicazione dell'esecutore dei lavori o della sua variazione e/o integrazione (artt. 2.2.1.2 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100

Tabella 6.2 Vigilanza durante l'esecuzione delle opere		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata adozione delle misure precauzionali di sicurezza, decoro e igiene nella conduzione del cantiere (art. 2.2.2.3 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500) **in aggiunta a quelle previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. i.	€ 200
Mancata esposizione del cartello di cantiere o incompletezza dei dati (art. 2.2.2.4 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100

Tabella 6.3 Comunicazione fine dei lavori		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata o incompleta comunicazione di fine lavori nei tempi previsti dal titolo abilitativo (art. 2.2.1.5 Norme del RE)	Art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 75

Tabella 6.4 Sanzioni per altre casistiche		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Mancata manutenzione di fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, e quelli ai lati delle strade pubbliche, per la parte di competenza dei privati (art. 2.3.3.15 Norme del RE)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 100
Mancata manutenzione dei fabbricati tale da rappresentare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici e condizioni di scarso decoro (art. 2.3.5.2 Norme del RE – Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita)		€ 200 Con obbligo di ripristino
Inosservanza di ordinanze emanate a sensi di regolamenti vigenti.	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 150
Inosservanza delle Norme stabilite nel RE non diversamente stabilite	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 200
Danneggiamento e/o rimozione elemento della RETL, in particolare nodi ecologici e stepping stone (artt. 6.3 e 6.4 Disciplina urbanistica del PUG)	art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 500
Danneggiamento e/o rimozione elemento di corridoio ecologico della RETL (art. 6.5 Disciplina urbanistica del PUG)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 300
Chiusura maceri non facenti parte della RETL senza autorizzazione (art. 5.6, c. 3, Disciplina urbanistica del PUG)	Art. 7bis D.lgs. 267/2000 e s. m. i. (Da € 25 a € 500)	€ 200

Art. 10 Quantificazione delle sanzioni amministrative per gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alla normativa vigente

1. Nella sotto riportata tabella 7 sono indicati gli importi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di scarichi delle acque reflue.

Tabella 7 Sanzioni per scarico domestico non autorizzato e/o non conforme		
Violazione	**Rif. Normativo**	**Sanzione pecuniaria**
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 6.000 a € 60.000)	€ 6.000
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 6.000 a € 60.000)	€ 12.000
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 600 a € 3.000)	€ 1.200
Apertura di scarichi di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo, non servite da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione e in mancanza del rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	Art. 133, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 600 a € 3.000)	€ 3.000
Mantenimento di uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione	Art. 133, comma 3, D.lgs. 152/2006 e s. m. i. (Da € 1.500 a € 15.000)	€ 3.000